



Comune di Carrara
Settore Ambiente

Prot. 35457/19.09.2005
Prot. 1807/SA

Il Dirigente

Richiamata la precedente Ordinanza del Sindaco prot . 40138 6/11/2001 , con la quale si impartivano a tutti i soggetti interessati prescrizioni tese a ridurre le emissioni diffuse che si originano dalle attività, di trasformazione, di frantumazione, di stoccaggio e di trasporto delle materie prime in forma di blocchi di marmo, di inforni, di scaglie, di terre e di materiali in forma di lavorati e semilavorati lapidei, di granulati e polveri di varie dimensioni e granulometrie ;

Ritenuto, anche alla luce delle modifiche introdotte alla normativa che disciplina la procedura per l' applicazione della sanzione per la violazione ai regolamenti comunali e alle ordinanze sindacali di dover adottare un nuovo provvedimento contenente le prescrizioni da rispettare nell' effettuare il trasporto del marmo e le relative sanzioni;

Visto il DM del 12.07.90 allegato 6 (Emissioni diffuse – ex art. 3 comma 5) punto 6.3 – Trasporto, carico e scarico, delle sostanze polverulente, il quale prevede che il trasporto di sostanze polverulente devono essere utilizzati dispositivi chiusi;

Vista la Legge Regionale n. 33 del 19/02/91 – Allegato C – Emissioni Diffuse e Polveri, punto 3 – Trasporto,carico e scarico, delle sostanze polverulente;

Vista la DGRT n. 000553 del 17/05/99, con la quale la Regione Toscana individua i Comuni a rischio di inquinamento atmosferico, tra cui il Comune di Carrara, da cui ne deriva la necessità di effettuare indagini preliminari sugli inquinanti e di adottare provvedimenti finalizzati a prevenire fenomeni acuti di inquinamento atmosferico;

Visto il Protocollo d'intesa stipulato in data 25 gennaio 2005 tra Provincia di Massa Carrara, i Comuni di Massa e di Carrara, l'ARPAT, l'ASL n.1, le Associazioni Datoriali, concernente il Piano di riduzione delle polveri sul territorio provinciale;

Visto l'art. 7 bis D.lgs n. 267/2000 introdotto dalla L. 3/03 e mod.dalla L.50/03.

Visto l'art. 107 D.lgs n. 267/2000;

ORDINA

1 – I proprietari (nonché agli altri soggetti di cui all' art. 196 C.d.S.) dei veicoli che trasportino merci con granulometria inferiore a 10 cm; o che trasportino merci miste a materiale polverulento (es. terra), del marmo, in forma di terre , di “tout venant”, di granulati e di polveri, devono effettuare detti trasporti con idonea copertura del carico, proteggendolo contro l'acqua e il vento ed avere cassoni a tenuta per evitare il gocciolamento del materiale lungo il trasposto, al fine di

impedire la dispersione di polveri nell'ambiente e depositi sulla carreggiata o di quant'altro possa creare, inconvenienti alla cittadinanza.

2 – I conducenti dei veicoli che trasportano terre devono scoprire il carico al momento del passaggio dalla pesa per il solo tempo necessario alla effettuazione delle operazioni di pesatura;

3 – Nell'effettuare il trasporto del marmo in scaglie, tout venant ecc. non dovrà essere superato il limite delle sponde del cassone con il carico. In caso contrario si applicheranno le sanzioni previste dal C.d.S.

Inoltre i conducenti di tali mezzi, dopo le operazioni di carico, dovranno rimuovere dal cassone, con le metodologie che riterranno più opportune, l'acqua residua dello scolo del materiale, per evitare che la stessa possa, successivamente, tracimare favorendo la formazione di fanghiglia sulle sedi stradali.

4 – I proprietari e/o conducenti dei mezzi adibiti al trasporto dei carichi di cui ai punti 1 e 2 e dei blocchi di marmo, con le metodologie che riterranno più opportune, dovranno provvedere alla pulizia dei cassoni, dei pianali dai residui del carico e di quant'altro possa essere disperso nell'ambiente.

5 – I proprietari e/o conducenti dei mezzi adibiti al trasporto dei materiali lapidei e delle terre, effettuato il passaggio dalla pesa pubblica di Torano, hanno l'obbligo di effettuare il lavaggio esterno dei mezzi attraverso l'impianto posto a valle della pesa di Torano. Sono esenti da tale obbligo i veicoli con larghezza superiore a m 2,50, altezza superiore a m 4,00, e lunghezza superiore a m 13,50. Inoltre il transito attraverso l'impianto di lavaggio deve avvenire a velocità inferiore a 5 km/h.

6 - I titolari delle aziende che operano nel settore della macinazione, della frantumazione, della produzione dei granulati e polveri di marmo, nonché del settore del recupero e/o smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi (terre di scavo, materiale derivante dalle demolizioni ecc.) devono:

Entro il 31/10/2005

- A. Provvedere alla pulizia dei piazzali e delle strade di accesso all'impianto con idonee macchine spazzatrici (stipulando contratti con aziende già organizzate per svolgere tale lavoro o acquistando in proprio le suddette macchine spazzatrici).

Entro il 31/10/2005

- A. Installare idonei sistemi di nebulizzazione dell'acqua per il mantenimento umido della superficie del suolo in prossimità dei cumuli nonché chiusura dei nastri trasportatori.
- B. Installazione di idonee barriere frangivento lungo il perimetro dell'azienda (installazioni di reti e/o mediante piantumazione di alberi).

Entro il 31/12/2005

- A. Installazione di idonei impianti di lavaggio dei mezzi in uscita dall'azienda qualora le aree di movimentazione non siano asfaltate o qualora i sistemi di carico e scarico non siano dotati di impianti di aspirazione-depolverazione.
- B. Copertura parziale o totale dei cumuli con tettoie compatibilmente con gli indici urbanistici; in alternativa, definizione dei volumi massimi dei cumuli tenendo conto del tipo di lavorazione e della collocazione dell'azienda, richiedendo le necessarie autorizzazioni per la realizzazione di dette strutture.
- C. Pavimentazione delle zone di movimentazione mezzi e realizzazione di vasche per la decantazione delle acque ed eventuale richiesta autorizzazione in caso di scarico .

7 – I titolari di autorizzazione all'estrazione del marmo di cui alla L. R. 78/98 devono:

Entro il 31/10/2005

- A. Provvedere all'asfaltatura degli accessi alle cave, a partire dal punto in cui ci sia l'interconnessione della strada pubblica e quella privata, provvedendo alla periodica pulitura e rimozione delle polveri e terre ivi depositatesi.

STABILISCE

- a** – La presente sostituisce la precedente ordinanza prot. n°40138 del 6/11/2001.
- b** – Ai trasgressori delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza verrà applicata una sanzione da 100,00 a 500,00 € con le modalità di cui all' art. 7/bis D. Lgs. 267/2000 così come viene modificato dalla L. 3/03 e dalla L. 50/03.
- c** – In caso di reiterazione e continuazione della violazione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7 si applicherà la sanzione amministrativa di 500,00 €
- d** – Ai trasgressori delle prescrizioni contenute ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7 della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dai punti b e c sopra richiamati. All'accertamento di dette violazioni provvedono gli agenti e gli ufficiali di P.G..
- e** – Ai trasgressori delle prescrizioni contenute al punto 6 della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico. All'accertamento di detta violazione provvedono i competenti organi di controllo.
- f** - Di dare immediata esecutività alla presente ordinanza.
- g** – Di dare pubblicità del presente atto a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio e dandone comunicazione alle categorie interessate nonché alla stampa locale.
- h** – Manda per quanto di competenza copia della presente ordinanza al Comando di Polizia Municipale, alla Provincia di Massa Carrara, all'ARPAT, Via del Patriota 2 – Massa, All'U.F. Igiene e Sanità Pubblica - ASL n.1, Via Democrazia 44 – Massa.
- i** – Per quanto non stabilito espressamente dalla presente ordinanza si rinvia alle norme della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e alla L.R. 28 dicembre 2000, n. 81.

Carrara il 16/09/2005

Il Dirigente
Ing. Sergio Altieri